

**Lettera raccomandata via PEC**

**Al Signor Sindaco del  
Comune di Porto Viro**  
Piazza Della Repubblica, 23  
45014 Porto Viro (RO)

**Al Signor Responsabile del  
Servizio Urbanistica-Edilizia Privata**  
Piazza Marconi, 32  
45014 Porto Viro (RO)

PEC: *comune.portoviro@cert.legalmail.it*

**Oggetto: variante n. 6 al Piano degli Interventi - osservazione alla modifica dell'art. 36 delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi.**

La sottoscritta **BOSCOLO CHIO GINETTA**, nata a Chioggia (VE) il 02/01/1955, residente a Chioggia in via Vespucci, n. 278, avente titolo alla richiesta quale Amministratore Unico della società "**SLI. MAR S.r.l.**" con socio unico, con sede a Venezia, via Torino, n. 125, codice fiscale e numero di iscrizione Registro Imprese di Venezia 01188850299, proprietaria degli immobili siti in Comune di Porto Viro censiti al Catasto Terreni nel censuario di Donada, Foglio 15 Mappali n. 22 e 23, ricadenti nella zona del Piano degli Interventi D3A – "Aree produttive portuali",

**premesse**

che la soc. SLI.MAR S.r.l. intende realizzare una banchina sul Po di Levante, con retrostante terrapieno, quest'ultimo indispensabile, in quanto l'attività portuale di movimentazione delle merci da e verso le navi si deve svolgere su aree (docks) in piano ed allo stesso livello delle banchine, in modo da consentire agevoli spostamenti delle gru e dei mezzi di servizio su ruote;

che, il progetto della banchina è già stato approvato da tempo dal Genio Civile (pratica n. PL\_PA00058 Regione Veneto-Dipartimento Riforma Settore Trasporti-Sezione Mobilità-Settore Navigazione Interna-Ispettorato di Porto di Rovigo);

che in data 16.07.2015 è stata presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Porto Viro la richiesta tendente all'ottenimento dell'Autorizzazione Paesaggistica (cod. SUAP n. 0011888500299-16072015-1111) e che, ad oltre un anno dalla presentazione, non si è avuta risposta certa, ma pareri interlocutori del Servizio Tutela Paesaggistica del Comune e del MIBAC-Soprintendenza di Verona;

**valutato**

che la variante n. 6 al Piano degli Interventi, adottata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27.04.2016 introduce una modifica all'art. 36 (Zona D3A-Aree produttive portuali) delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi, aggiungendo un nuovo comma, il quale introduce la possibilità di realizzare i terrapieni, prima non presente (comunque non vietata), ma con prescrizioni le quali, se entrassero in vigore, di fatto renderebbero inutile la realizzazione dei terrapieni, perché non sarebbero più funzionali alle attività che vi si dovrebbero svolgere.

I punti critici della nuova norma sono il limite di 60 metri della profondità del terrapieno ed il divieto di costruire manufatti, con le uniche eccezioni della pesa, del fabbricato per contenere gli strumenti di misura e delle attrezzature per il carico e lo scarico delle merci.

**SLI.MAR S.r.l.**  
*Soc. Unipersonale*

## Osserva

ai sensi dell'art. 18, commi 3 e 8 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11 quanto segue:

1. la larghezza di ml 60,00 a partire dal ciglio della sommità arginale verso campagna dall'argine destro del Po di Levante, è troppo piccola. Con tale misura non risulterebbe possibile assicurare la funzionalità della struttura portuale, perché deve essere previsto uno spazio idoneo per le attrezzature (gru mobili o fisse), per il deposito delle merci e, soprattutto per la manovra dei mezzi di trasporto.

Considerato che l'attività che si presume si svolgerà sulla banchina sarà quella di piarda di materiali sfusi o di container, dovrà essere garantito l'accesso a mezzi di trasporto stradale di rilevanti dimensioni. Ad esempio gli autoarticolati possono raggiungere la lunghezza complessiva di 16,50 metri e gli autoarticolati di 18,35 metri (vedere l'art. 216 del DPR 495/1992 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) e devono poter disporre di spazi di manovra adeguati.

Per la manovra per l'inversione di marcia dovrebbe essere lasciata libera un'area di larghezza o del diametro non inferiore a 35-40 metri. Resta troppo poco per il resto dell'attività.

**E' chiaro che la larghezza di 60 metri indicata nella nuova norma è drasticamente insufficiente e si propone che sia almeno raddoppiata.**

2. La limitazione delle costruzioni e dei manufatti prevista dalla nuova norma è troppo restrittiva. Si intuisce che l'intento era quello di limitare l'impatto sul paesaggio, ma crediamo che la misura sarà foriera di problemi ed anche inutile, perché, ammettendo la possibilità di installare le attrezzature per il carico e lo scarico delle merci (cosa assolutamente necessaria, ovviamente) si avranno per forza strutture di effetto sul paesaggio ben maggiore di quello di un edificio ad un piano, anche se di dimensioni rilevanti.

Ad esempio basti vedere la vicina banchina della soc. Castellina S.r.l. esistente da anni e pensare a qualsiasi struttura portuale commerciale esistente. Un magazzino può essere alto sì e no 6 metri, una gru portuale almeno 20.

E' troppo restrittiva anche la limitazione dei fabbricati realizzabili a quello per gli strumenti di misura della pesa. Serviranno pure dei servizi igienici e degli uffici per tenere i documenti contabili!

**Si propone che sia consentita la costruzione di fabbricati di servizio, eventualmente contenendo l'altezza interna a 5 metri, limitando la superficie copribile al 30% della superficie del terrapieno (le norme delle zone D3A-Aree produttive portuali consento di coprire il 60% della superficie fondiaria) e prescrivendo che gli eventuali fabbricati siano realizzati nella posizione più arretrata possibile rispetto al Po di Levante.**

Distinti saluti.

Chioggia, 03 agosto 2016

Per S.L.I.MAR S.r.l.

Boscolo Chio Ginetta

**S.L.I.MAR S.r.l.**  
*Soc. Unipersonale*